

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Studi di settore - revisione congiunturale speciale per il 2016
- 4 | Contratti assicurativi – nuovo principio contabile internazionale
- 4 | Revisori contabili - programma di formazione continua 2017
- 4 | È il 12 giugno il nuovo termine per le comunicazioni Iva del primo trimestre 2017
- 4 | Rottamazione delle cartelle esattoriali – Non convertito il decreto che ha prorogato i termini

Prassi

- 5 | Impresa agricola – cessione di terreni agricoli che hanno acquisito destinazione edificatoria
- 5 | Impresa agricola - Energia elettrica da impianti eolici - la cessione non è considerata attività connessa all'agricoltura
- 5 | Dichiarazioni di successione e domande di volture catastali — anche gli avvocati possono abilitarsi alla trasmissione telematica
- 5 | Agevolazione prima casa – il trasferimento della residenza può essere sostituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel comune dove è l'immobile – necessità di apposito atto
- 5 | Transazione fiscale – non si applica ai piani di risanamento asseverati
- 5 | Rientro dei lavoratori in Italia – gli incentivi per chi ha studiato all'estero non sono legati alla continuità
- 6 | Esenzione da accisa per l'energia autoconsumata – non si applica ai consorzi
- 6 | Vendita di prodotti agricoli – la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciante al dettaglio
- 7 | Praticantato per l'accesso alla professione – applicabilità del contratto di apprendistato
- 7 | Fusione per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate – rappresentazione in bilancio
- 8 | FAQ Comunicazioni periodiche Iva
- 10 | Regime di adempimento collaborativo: linee guida
- 10 | Studi di settore: criteri di accesso al regime premiale
- 11 | Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali
- 11 | IMU e TASI - Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi
- 11 | Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa
- 12 | Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: chiarimenti

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 14 | Online la nuova sezione che segnala errori e dimenticanze
- 14 | Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano: avvisi bonari per regolarizzare
- 14 | Cassetto fiscale con i dati degli studi di settore
- 14 | Rinnovata l'intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 15 | Codici tributo

Ordinary Assist

15	Causali contributo
15	Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

16	Software
16	Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

17 18 19	Comitato notarile Regione Campania	✓ Società di persone – scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
		✓ Società di persone – dichiarazione di recesso – pubblicità a cura del socio receduto
		✓ Sottoscrizione di azioni proprie – delibera di aumento oneroso con sottoscrizione e liberazione da parte dei soci ed assegnazione all'emittente
		✓ Società di persone - riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci
	ODCEC Milano	✓ Sistemi di allerta interna – segnalazione tempestiva dello stato di crisi ✓ Normativa antiriciclaggio per i professionisti
Organismo italiano di valutazione	✓ Valutazione della società ai fini della quotazione in borsa	
Fondazione Unione giovani commercialisti	✓ Nuovi OIC – applicazione alle PMI ✓ Reverse charge interno	
Assonime	✓ Super e Iper ammortamento	

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Studi di settore - revisione congiunturale speciale per il 2016</p> <p>Approvata la revisione congiunturale speciale per il periodo di imposta 2016 degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2016, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica allegata al decreto.</p> <p>I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2016, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 3/5/17 (G.U. n.112 del 16/5/17)</i></p>
<p>Contratti assicurativi – nuovo principio contabile internazionale</p> <p>Pubblicato l'IFRS 17 <i>Insurance Contracts</i>, per la contabilizzazione dei contratti assicurativi. L'IFRS 17, che sostituisce l'IFRS 4, entrerà in vigore a partire dall'1/1/21, ma ne è consentita l'applicazione anticipata.</p>	<p><i>Organismo italiano di contabilità, 18/5/17</i></p>
<p>Revisori contabili - programma di formazione continua 2017</p> <p>Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/17 è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali. La determina e l'allegato programma sono pubblicati sul sito.</p>	<p><i>Comunicazione, portale revisione legale</i></p>
<p>È il 12 giugno il nuovo termine per le comunicazioni Iva del primo trimestre 2017</p> <p>Posticipato dal 31/5 al 12/6 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017.</p> <p>La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è il nuovo adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 a decorrere dall'1/1/17 per i soggetti passivi Iva, i quali dovranno trasmettere trimestralmente, in via telematica, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. La relativa disciplina attuativa è stata introdotta con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. 58793 del 27/3/17, che ha individuato informazioni da trasmettere, termini di invio e modalità tecniche di trasmissione delle comunicazioni.</p>	<p><i>Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22/5/17 (G.U. n.124 del 30/5/17)</i></p>
<p>Rottamazione delle cartelle esattoriali – Non convertito il decreto che ha prorogato i termini</p> <p>Il D.L. 27/3/17, n. 36 non è stato convertito in Legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 74 del 29/3/17.</p> <p>Il decreto aveva unicamente prorogato dal 31/3/17 al 21/4/17 i termini entro i quali i debitori hanno potuto presentare o integrare la dichiarazione per la rottamazione delle cartelle esattoriali di cui all'art.6, co. 2, del D.L. n.193/2016.</p> <p>Posto che i termini erano comunque già scaduti la mancata conversione non ha effetti pratici.</p>	<p><i>Ministero della giustizia, comunicato (G.U. n.124 del 30/5/17)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Impresa agricola – cessione di terreni agricoli che hanno acquisito destinazione edificatoria</p> <p>La cessione a titolo oneroso di terreni agricoli, divenuti successivamente edificabili, è soggetta ad Iva nella misura in cui gli stessi partecipino all'attività agricola del soggetto cedente; nesso di strumentalità, questo, che va acclarato caso per caso, tenuto conto dell'inserimento del bene nell'organizzazione dell'attività produttiva.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle finanze, Interrogazioni a risposta immediata n.5-10314</i></p>
<p>Impresa agricola - Energia elettrica da impianti eolici - la cessione non è considerata attività connessa all'agricoltura</p> <p>Non si applicano alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli in quanto non vi è alcuna norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa così come è previsto dall'art. 1, co. 423, della L. n. 266/2005 per la produzione di energia da fonte fotovoltaica.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle finanze, Interrogazioni a risposta immediata n.5-10218</i></p>
<p>Dichiarazioni di successione e domande di volture catastali -- anche gli avvocati possono abilitarsi alla trasmissione telematica</p> <p>Gli iscritti negli albi degli avvocati possono effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle domande di volture catastali. A tal fine, per ottenere l'abilitazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto 31/7/98, gli interessati devono presentare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11106</i></p>
<p>Agevolazione prima casa – il trasferimento della residenza può essere sostituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel comune dove è l'immobile – necessità di apposito atto</p> <p>Chi ha acquistato l'immobile usufruendo dell'agevolazione "prima casa", dichiarando in atto l'intenzione di trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza si trovi nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato. Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza, se il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11109</i></p>
<p>Transazione fiscale – non si applica ai piani di risanamento asseverati</p> <p>A legislazione vigente non può ritenersi ammissibile una definizione transattiva del credito tributario in occasione di un piano asseverato. L'estensione ai piani attestati dell'istituto della transazione fiscale, non appare consentita dalla natura di norma eccezionale dell'art. 182-ter L. fallimentare, che può trovare applicazione limitatamente alle procedure in essa espressamente richiamate, ossia nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11176</i></p>
<p>Rientro dei lavoratori in Italia – gli incentivi per chi ha studiato all'estero non sono legati alla continuità</p> <p>Un cittadino italiano che ha studiato all'estero, in possesso dei requisiti della L. n.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, interrogazione a</i></p>

Ordinary Assist

<p>238/2010 - che ha introdotto un incentivo fiscale volto al rientro dei lavoratori in Italia mediante una parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, prorogato fino al 31/12/17 - e che, nei periodi di intervallo di studio nell'anno accademico universitario, ha svolto attività di lavoro dipendente sporadiche in Italia finalizzate al mantenimento delle spese universitarie, può comunque fruire dell'incentivo fiscale previsto per il rientro dei lavoratori in Italia. A tal fine, è stato chiarito, ciò che rileva è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza. Pertanto, in presenza del suddetto requisito sostanziale le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo.</p>	<p><i>risposta immediata in commissione n. 5/11274</i></p>
<p>Esenzione da accisa per l'energia autoconsumata – non si applica ai consorzi L'agevolazione di cui all'art. 52, co. 3, lett. b), del Testo unico sulle accise (TUA), che esclude dall'applicazione dell'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, compete se la produzione di energia elettrica è strettamente correlata al suo utilizzo per il soddisfacimento del fabbisogno del produttore. Pertanto, sono escluse dall'agevolazione le associazioni tra imprese (consorzi) che producono, con impianti centralizzati, l'energia che consumano.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/11388</i></p>
<p>Vendita di prodotti agricoli – la distinzione tra imprenditore agricolo e commerciante al dettaglio Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Ciò anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. In merito al concetto di prevalenza è stato chiarito che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi (compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti fissati. Al fine dell'individuazione di detti limiti occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel co. 8 della citata disposizione, secondo cui "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato D.lgs. n. 114 del 1998". Pertanto, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, deve rimanere entro limiti: 1. percentuali, relativi alla prevalenza; 2. assoluti, relativi ai ricavi. Il superamento di detti limiti comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, con la conseguente applicazione delle disposizioni del D.lgs. n.114/1998. È stato, infine, ribadito che, a legislazione vigente, non esistono norme della disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli l'adozione di modalità di</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, risoluzione n. 169670 dell'8/5/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>esposizione o di etichettatura che consentano all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo.</p>	
<p>Praticantato per l'accesso alla professione – applicabilità del contratto di apprendistato Al tirocinante è possibile applicare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli artt. da 41 a 47 del D.lgs. n.81/2015. Tale forma di apprendistato è applicabile, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 81/2015, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto non può avere durata inferiore ai 6 mesi, mentre la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato, fino, pertanto, a 18 mesi.</p>	<p><i>Consiglio nazionale commercialisti, P/O 5433 del 15/5/17</i></p>
<p>Fusione per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate – rappresentazione in bilancio Emanata una raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato o d'esercizio degli effetti delle operazioni di fusione per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali.</p>	<p><i>Consob, Raccomandazione n. 0062667 del 4/5/17</i></p>
<p>Le operazioni di fusione sono considerate, in via generale, rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali". Tuttavia, operazioni che coinvolgono nella fusione società non operative quotate con l'obiettivo, nella generalità dei casi, di consentire la quotazione della società operativa senza effettuare un'offerta al pubblico delle proprie azioni potrebbero non rappresentare una "aggregazione aziendale" secondo i canoni stabiliti dall'IFRS 3, qualora la società quotata coinvolta non sia un'entità operativa e, pertanto, non rappresenti un "business".</p> <p>L'IFRS IC, in assenza di principi che disciplinano operazioni del genere, ha ritenuto applicabili per analogia le linee guida per le acquisizioni inverse contenute nei §§ B19-B27 dell'IFRS 3. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la società quotata non operativa può essere qualificata quale "business" sulla base del § B7 dell'IFRS 3, tale principio sarà applicabile all'aggregazione; • se, invece, la società quotata non operativa non sia un'attività aziendale, la transazione non ricadrà nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 rendendosi, invece, applicabile l'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni". In particolare, la differenza tra il <i>fair value</i> delle azioni che avrebbe dovuto emettere l'acquirente contabile e il <i>fair value</i> delle attività nette dell'entità acquisita rappresenta un servizio ricevuto dall'acquirente contabile e, in quanto tale, la stessa va contabilizzata a conto economico. <p>Con riferimento, invece, al bilancio successivo alla realizzazione della fusione, i principi contabili internazionali, nel dettare la disciplina applicabile alle acquisizioni inverse, si riferiscono unicamente al bilancio consolidato e non anche al bilancio separato il quale pare risultare, pertanto, privo di una specifica disciplina.</p> <p>In ragione di obblighi normativi nazionali, non risulta pertanto possibile rappresentare pienamente, nel bilancio separato o d'esercizio, la sostanza dell'operazione, contrariamente a quanto avviene nel bilancio consolidato, nel quale, in ottemperanza al § B21 dell'IFRS 3, i costi e i ricavi della società operativa sono rappresentati per l'intero esercizio in cui l'operazione viene posta in essere.</p> <p>In assenza di specifiche disposizioni, è stato rilevato che la redazione del bilancio separato o d'esercizio da parte della società risultante dalla fusione come continuazione del bilancio separato o d'esercizio della acquirente giuridica, non appare in contrasto con i principi contabili di riferimento.</p> <p>Tuttavia, al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio un quadro informativo completo degli impatti derivanti dalle operazioni in parola nel bilancio separato o d'esercizio dell'entità risultante dalla fusione, è stato raccomandato alle società risultanti da fusioni realizzate secondo tali modalità di fornire una indicazione delle componenti economiche della società operativa tra il primo giorno dell'esercizio in cui è stato posta in</p>	

Ordinary Assist

essere l'operazione e la data di efficacia della stessa.

Le società possono riportare – su base volontaria e laddove la predisposizione non risulti eccessivamente onerosa – gli effetti dell'operazione come se la stessa avesse efficacia contabile dal primo giorno dell'esercizio di riferimento, in appositi prospetti *pro-forma*, eventualmente corredati dei relativi dati comparativi.

Le informazioni richieste con la Raccomandazione andrebbero fornite nella medesima sezione della Relazione sulla gestione in cui è descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio.

Le società dovrebbero, altresì, riportare le medesime informazioni nel bilancio separato o d'esercizio relativo all'esercizio successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione.

I contenuti della Raccomandazione si applicano sia nei casi in cui la società operativa non quotata, in ragione delle interessenze partecipative detenute, sia tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato, sia nel caso in cui la società operativa sia un'entità tenuta unicamente alla redazione del bilancio d'esercizio.

Nell'ipotesi in cui le società decidano di orientarsi in senso difforme dalla Raccomandazione, andranno fornite le motivazioni sottese a tale decisione.

FAQ Comunicazioni periodiche Iva

Disponibili le seguenti risposte alle domande più frequenti.

*Agenzia delle
entrate, FAQ sul
sito internet dal
29/5/17*

Rigo VP8 - Va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.

Rigo VP2 - Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, co. 5 e 6, del DPR n. 633/1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).

Fatture emesse da autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo - Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 74 del DPR n. 633/1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

Imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita - L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.

Presenza di un'attività con liquidazione mensile e un'altra trimestrale - In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. Sono stati illustrati anche dei casi a maggior chiarimento che non è possibile riportare per economia espositiva.

Credito IVA dell'anno precedente - Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Ordinary Assist

Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Estromissione dalla contabilità IVA di una quota o dell'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente - Occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-". Sono stati illustrati anche dei casi a maggior chiarimento che non è possibile riportare per economia espositiva.

Ravvedimento operoso - Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.

Operazioni con Split payment - Il cedente o prestatore deve compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4).

Acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello Split Payment - Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una PA titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/2015.

Nessuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre - L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Operazioni escluse da IVA - Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario - Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Rettifica di una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione - Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

IVA a debito non versata non superiore a 25,82 euro - L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del co. 4 dell'art. 1 del DPR n. 100/1998 (liquidazioni mensili) e del co. 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542/1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Ordinary Assist

<p>Regime di adempimento collaborativo: linee guida</p> <p>Dettate le disposizioni attuative dell'adempimento collaborativo, il cui obiettivo è promuovere e instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Nel corso della prima fase d'applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti residenti e non residenti il cui volume d'affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro; • i soggetti residenti e non residenti con un volume d'affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; • le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia fornita a seguito di istanza d'interpello sui nuovi investimenti – D.lgs n. 147/2015, art. 2 - indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi. <p>È estesa la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.</p> <p>È prevista la sottoscrizione di un "accordo di adempimento collaborativo", che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall'impresa, e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una "nota di chiusura della procedura", in cui il contribuente e l'ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell'ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell'ufficio, se su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo", oppure se il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio. Le posizioni, definite "sospese", saranno oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un'ottica deflattiva del contenzioso.</p> <p>Controlli - Il sistema delle competenze per i controlli e le attività relative al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito della competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate, è improntato ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive; • non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell'ambito delle interlocuzioni preventive; • radicamento presso l'ufficio Cooperative compliance della competenza, in via esclusiva, per l'esercizio dei poteri istruttori finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, entro gli ordinari termini di scadenza del controllo. 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 101573 del 26/5/17</i></p>
<p>Studi di settore: criteri di accesso al regime premiale</p> <p>Individuati i 155 studi (su 193) che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011).</p> <p>Gli studi di settore interessati - Anche per il periodo d'imposta 2016 il regime premiale, ricorrendo il presupposto di congruità, coerenza e normalità del contribuente, si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 99553 del 24/5/17</i></p>

Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> • efficienza e produttività del fattore lavoro; • efficienza e produttività del fattore capitale; • efficienza di gestione delle scorte; redditività; • struttura. <p>In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".</p>	
<p>Chi può accedere - Sono ammessi i contribuenti "virtuosi" che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, anche per adeguamento, che hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e che risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.</p> <p>I vantaggi – I soggetti ammessi al regime premiale possono beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'esclusione dagli accertamenti analitico – presuntivi; • della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; • della limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito complessivo. 	
<p>Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali Forniti chiarimenti in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, ai sensi dell'art. 193, co. 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL).</p>	<p>MEF, Dipartimento delle finanze, risoluzione n. 1 del 29/5/17</p>
<p>IMU e TASI - Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi Forniti chiarimenti riguardo al blocco degli aumenti dei tributi locali – previsto dall'art 1, co. 26 della L. n. 208/2015 e prorogato anche per l'anno 2017 dall'art. 1, co. 42 della L. n. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – e alla diminuzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 con corrispondente aumento dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e comunque nel rispetto del limite di cui al co. 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.</p>	<p>MEF, Dipartimento delle finanze, risoluzione n. 2 del 29/5/17</p>
<p>Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa Forniti chiarimenti in merito alla stratificazione fiscale del patrimonio netto post fusione e, in particolare, sull'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 172 del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62 del 24/5/17</i></p>
<p>Nell'ipotesi di fusione inversa l'art. 172, co. 5, del Tuir trova applicazione con riferimento alle riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata. Se non è stata iscritta in bilancio alcuna riserva in sospensione di imposta, si ritiene che nessun obbligo fiscale deve gravare, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che il Patrimonio netto aveva ante fusione. Alla Riserva da "Differenza da fusione" rilevata come incremento del patrimonio netto che residua dopo l'annullamento delle azioni, deve quindi applicarsi l'art. 172, co. 6, del Tuir che regola, invece, la natura (in termini di riserve di capitale e di utili) da attribuire all'avanzo da fusione (post ricostruzione delle riserve in sospensione previste dal co. 5) e all'aumento di capitale della società incorporante, prevedendo che tali poste ereditano, in misura proporzionale, la stessa natura tributaria del capitale sociale e delle riserve che compongono il patrimonio netto della società incorporata. Conseguentemente, alla Riserva da "Differenza da fusione" deve essere attribuita, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve. Riguardo alla riserva in sospensione di imposta per rivalutazione dei beni di impresa ex L. n. 266/2005 presente nel Patrimonio netto ante fusione, alla predetta rivalutazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo I della L. 21 novembre 2000, n. 342 (Circolare n. 18/E /2006). L' art. 13 della L. richiamata,</p>	

Ordinary Assist

stabilisce, al co. 1 che "Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente L., con esclusione di ogni diversa utilizzazione". Il co. 2 del medesimo art. dispone che "La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell' art. 2445 del codice civile". Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall'utilizzo della riserva per copertura perdite, che non richiede l'osservanza delle formalità indicate al secondo e al terzo co. dell'art. 2445 codice civile, anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quanto la stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria (Circolare n. 207/E/2000). Nell'ipotesi in cui, a seguito della fusione inversa, si mantenesse contabilmente la riserva in sospensione di imposta ex L. n. 266 del 2005, in conformità a quanto già chiarito con la Risoluzione n. 32/E / 2005, non si determinerebbe alcun presupposto impositivo per la tassazione della stessa.

Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 23/5/17

Illustrati i regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Regime speciale degli impatriati - È consentito l'accesso anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell'imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l'attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Incentivi per i ricercatori e i docenti - È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all'estero, aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Controesodati - I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all'estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31/12/15 ("controesodati") possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l'applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017 - 2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti - Si tratta di una misura (introdotta dall'ultima L. di Bilancio all'art. 24 - bis del Tuir) che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all'effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei

Ordinary Assist

dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione. L'accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'opzione, al valore "in ingresso" dei beni detenuti dai neo - residenti e all'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>Online la nuova sezione che segnala errori e dimenticanze</p> <p>Disponibile una nuova sezione del sito istituzionale delle Entrate dedicata alle attività per promuovere l'adempimento spontaneo, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/5/17</i></p>
<p>Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano: avvisi bonari per regolarizzare</p> <p>I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l'obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l'Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L'avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24/5/17</i></p>
<p>Come regolarizzare - presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).</p>	
<p>Cassetto fiscale con i dati degli studi di settore</p> <p>Il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative dichiarate per l'applicazione degli studi di settore, si arricchisce con l'ulteriore quinquennio 2011-2015.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 23/5/17</i></p>
<p>Rinnovata l'intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato</p> <p>Siglato il protocollo d'intesa dall'Avvocato generale dello Stato e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate che rinsalda una volta ancora il legame di collaborazione tra le due istituzioni. I due enti hanno, inoltre, firmato un accordo di cooperazione applicativa che disciplina le modalità di integrazione fra i rispettivi sistemi informativi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24/5/17</i></p>

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938	<ul style="list-style-type: none"> • “3936 ” denominato “ Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e) , del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.L gs. n. 23/2011”; • “3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno - art. 14, c. 16, lett. e) , del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 - INTERESSI ”; • “3938” denominato “Imposta / Contributo di soggiorno - art. 14, c.16, lett. e) , del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – S ANZIONI”. 	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64 del 30/5/17</i>
Codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute per i tributi derivanti da atti emessi dagli uffici provinciali – Territorio, oggetto del reclamo e della mediazione di cui all’ art. 17-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546	Vari codici tributo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 63 del 30/5/17</i>
CAUSALI CONTRIBUTO		
Causale contributo (EBFO) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA”	“EBFO ”denominata “EBINFORMA - Ente Bilaterale Nazionale MPMI”	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61 del 18/5/17</i>
SPECIFICHE TECNICHE		
Trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti erogati, ai sensi dell’ art. 11, co. 7, del decreto-L. 9/2/17, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/4/17, n. 45	Approvazione delle specifiche tecniche	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 104380 del 31/5/17</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili:

- software di compilazione Scelta dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef 2017 (versione 1.0.0);
- software di controllo Scelta dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef 2017 (versione 1.0.0);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc) (versione 1.0.0);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi società di capitali (Sc) 2017 (versione 1.0.0.);
- software di compilazione Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.0);
- software di controllo Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.0);
- software di compilazione Consolidato Nazionale Mondiale 2017 (CNM) (versione 1.0.0).
- software di compilazione Modello 770/2017 (versione 1.0.0);
- software di controllo Modello 770/2017 (versione: 1.0.0);
- software di controllo Consolidato Nazionale Mondiale 2017 (CNM) (versione 1.0.0)

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software Controlli Telematici studi di settore 2017 (versione 1.0.1);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf), Enti non commerciali (Enc), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp) (versione 1.1.0);
- software di compilazione Registrazione locazione immobili (RLI) (versione 1.1.4);
- software di controllo Registrazione locazione immobili (RLI) (versione 1.1.4);
- software di compilazione Comunicazione liquidazione trimestrale Iva (versione 1.0.1);
- software modello F24 ad uso di Banche, Poste e Agenti della Riscossione (versione 6.51);
- software di controllo Comunicazione liquidazione trimestrale Iva (versione 1.0.1).

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet dal
16/5 al 31/5*

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- gli elenchi aggiornati degli iscritti permanenti e gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti al 5 per mille 2017.

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;
- tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;
- elenco banche convenzionate F24 online;
- tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;
- file zippato degli archivi del software di controllo a uso di banche, poste e concessionari per il modello di versamento F23;
- tabelle e procedura black-box Adempimento Unico Telematico per l'aggiornamento dei dati catastali e ipotecari (versione 7.1.5).

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>Società di persone – scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio – Comitato notarile della Campania</p> <p>Il comitato notarile della regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di applicabilità all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone dell'art. 2306 c.c. secondo cui "la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p><i>"In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione), l'eventuale riduzione del capitale sociale non rientra nella fattispecie regolata dall'art. 2306 c.c., dovendosi considerare una riduzione obbligatoria assimilabile alla riduzione per perdite."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n. 29</u></p>
<p>Società di persone – dichiarazione di recesso – pubblicità a cura del socio receduto – Comitato notarile della Campania</p> <p>Il comitato notarile della regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema ammissibilità di effettuazione della pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale a cura dello stesso socio receduto o di un notaio da lui incaricato.</p> <p><i>"La dichiarazione di recesso nelle società di persone, anche nel caso di recesso attuato per giusta causa, è fattispecie negoziale unilaterale, la cui pubblicità nel Registro delle Imprese può essere richiesta anche dallo stesso socio in concorrenza con l'organo amministrativo della società; infatti il socio receduto è titolare dello specifico interesse a rendere noto tempestivamente ai terzi lo scioglimento del rapporto sociale allo scopo di vedere esclusa, anche verso di loro, la responsabilità sua e dei suoi eredi per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi di quell'evento. La dichiarazione di recesso è il primo degli elementi di una più complessa fattispecie modificativa dell'atto costitutivo, ma ha una sua intrinseca ed autonoma valenza proprio in funzione dell'interesse e dello scopo evidenziati. Il notaio al quale sia richiesto di ricevere una dichiarazione di recesso da società di persone, se specificamente incaricato, può quindi, su delega del socio receduto a tanto legittimato, procedere alla relativa pubblicità commerciale."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n. 30</u></p>
<p>Sottoscrizione di azioni proprie – delibera di aumento oneroso con sottoscrizione e liberazione da parte dei soci ed assegnazione all'emittente – Comitato notarile della Campania</p> <p>Il comitato notarile della regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di aumenti onerosi sottoscritti e liberati dai soci con assegnazione delle azioni in favore della società emittente.</p> <p><i>"Non viola il divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357 quater cod. civ.) la delibera di aumento oneroso del capitale sociale che prevede la sottoscrizione e liberazione delle azioni di nuova emissione da parte dei soci e l'assegnazione delle azioni stesse in favore della società emittente. In tal caso nessuna riserva andrà iscritta in bilancio in considerazione della nuova formulazione dell'art. 2357 ter cod. civ. e della natura gratuita dell'acquisto per la società."</i></p>	<p><u>CNCA, massima n. 31</u></p>

Ordinary Assist

<p>Società di persone - riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci – Comitato notarile della Campania</p> <p>Il comitato notarile della regione Campania ha pubblicato la seguente massima in tema di ammissibilità, nelle società di persone, della riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci - Comitato notarile della Campania</p> <p><i>“Nelle società di persone la riduzione del capitale sociale può essere effettuata anche tramite rimborso (parziale) dell’importo svincolato ad alcuni soltanto dei soci.”</i></p>	<p><u>CNCA, massima n. 32</u></p>
<p>Sistemi di allerta interna – segnalazione tempestiva dello stato di crisi – Ordine commercialisti di Milano</p> <p>Pubblicata una guida in materia di sistemi interni di allerta preventiva, intesi come standard di riferimento di principi, metodologie e strumenti finalizzati al monitoraggio su base previsionale della situazione economico-finanziaria e patrimoniale aziendale, la cui applicazione potrebbe consentire a sindaci e revisori di segnalare tempestivamente significativi incrementi della probabilità di insolvenza rischiosi per la salvaguardia della continuità aziendale.</p>	<p><u>ODCEC MI, quaderno n.71</u></p>
<p>Normativa antiriciclaggio per i professionisti – Ordine commercialisti di Milano</p> <p>Pubblicata una guida in merito alla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007 con specifico riferimento agli obblighi dei professionisti.</p>	<p><u>ODCEC MI, quaderno n.70</u></p>
<p>Valutazione della società ai fini della quotazione in borsa – Organismo italiano di valutazione</p> <p>Pubblicato un documento in tema di determinazione del valore della società ai fini della quotazione in borsa.</p>	<p><u>OIV, discussion paper</u></p>
<p>Nuovi OIC – applicazione alle PMI – Unione giovani commercialisti</p> <p>Pubblicato un lavoro dei giovani commercialisti che illustra le novità di interesse per le PMI introdotte dai nuovi principi contabili nazionali (OIC), aggiornati a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni del codice civile dal D.lgs. n.139/2015, cd. decreto bilanci.</p>	<p><u>UNGCEC, quaderno Knos n. 5</u></p>
<p>Reverse charge – Unione giovani commercialisti</p> <p>Pubblicato un lavoro dei giovani commercialisti che analizza il cosiddetto “reverse charge interno” ovvero il meccanismo di applicazione dell’inversione contabile tra due soggetti passivi italiani.</p>	<p><u>UNGCEC, quaderno Knos n. 2</u></p>
<p>Super e Iper ammortamento – Assonime</p> <p>Analizzati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/2017 in merito all’agevolazione del superammortamento e dell’iperammortamento prorogata e modificata nell’ambito oggettivo dalla Legge di bilancio 2017.</p> <p>L’associazione si è soffermata, tra l’altro, sulla precisazione dell’Agenzia secondo cui ai locatori (operativi) e ai noleggiatori l’agevolazione spetta solo se la locazione e il noleggio rappresenta l’oggetto principale della loro attività imprenditoriale, mentre qualora, leasing e noleggio siano effettuate in maniera occasionale e non abituale con società estere del gruppo, la maggiorazione non spetta in quanto l’investimento sarebbe effettuato solo strumentalmente in Italia, mentre nella sostanza andrebbe a rafforzare una struttura operativa estera. Al riguardo, l’associazione ha affermato che, affinché possa configurarsi la fattispecie di esclusione prevista dall’Agenzia, gli elementi costitutivi indicati dall’Agenzia dovrebbero ricorrere congiuntamente.</p> <p>Si tratta, in particolare delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni non strumentali per il locatore/noleggiatore; 	<p><i>Assonime, circolare n. 12/2017</i></p>

Ordinary Assist

- destinati a società estere;
- facenti parte del medesimo gruppo del locatore/noleggiatore.

Secondo l'associazione, invece, l'agevolazione spetterebbe nell'ipotesi in cui:

- locazione/noleggio rappresentano l'attività caratteristica (e, cioè, non occasionale) del soggetto residente e l'utilizzatore sia un soggetto residente terzo rispetto al locatore/noleggiante;
- locazione/noleggio rappresentano l'attività caratteristica (e, cioè, non occasionale) del soggetto residente e venga realizzata dall'impresa residente in favore di soggetti esteri non facenti parte del medesimo gruppo del locatore/noleggiatore.